

Sblocca cantieri: Ance, miglioramenti, ma aspettavamo di piu' Bene novita' su Cipe, problemi trasparenza e partecipazione gare

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, riconosce che il nuovo testo del decreto sblocca cantieri mostra "modifiche interessanti", ma "ci aspettavamo molto di piu'", afferma a margine di un seminario sullo student housing.

"Persistono alcuni aspetti critici riguardanti la trasparenza e la partecipazione alle gare, noi vogliamo un'ampia partecipazione e trasparenza con regole certe, precise e semplici, pero' c'e' stato un certo miglioramento", spiega Buia, citando come esempio gli interventi a monte del Cipe.

In particolare l'associazione dei costruttori chiede di chiarire "cosa significhi questo super commissario perche' non vogliamo corsie preferenziali per alcune opere lasciando tutto il resto nel dimenticatoio". "Non e' quello che abbiamo chiesto", dice Buia, che aggiunge: "vogliamo criteri di gara semplici, rapidita' nell'assegnazione e nell'aggiudicazione. Non vogliamo mani libere, non vogliamo deroghe assolute, vogliamo un codice semplice e snello". "Vorremmo vedere - conclude - l'operativita' del commissario nel codice".(ANSA).



Deliberazione Corte dei conti sul 2% ai tecnici della p.a.

Progettazioni, no incentivi per lavori fuori programma

Senza programmazione degli interventi risulta impossibile applicare l'incentivo pari al 2% del valore dell'opera concesso ai tecnici delle pubbliche amministrazioni; non è infatti possibile provvedere alla verifica di conformità che misura come il personale interno alla stazione appaltante procede con il controllo sullo stato di avanzamento dei lavori, sui tempi e sui costi dell'opera. Lo ha precisato la Corte dei conti con la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Piemonte del 19 marzo 2019 n. 25 relativa all'applicazione dell'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, una delle norme che dovrebbero essere riviste, almeno stando alle bozze del decreto «sblocca cantieri» circolate in queste ultime due settimane.

In attesa di conoscere il testo definitivo del decreto, che sarà poi trasmesso alle camere, assume un certo rilievo la delibera della magistratura contabile che mette in stretta relazione l'applicazione della norma con la previa effettuazione delle attività di programmazione degli interventi.

La Corte era stata interpellata da un sindaco per sapere se, rispetto ai servizi e alle forniture per i quali non è stato approvato il progetto e il quadro economico, fosse possibile post-aggiudicazione finanziare gli incentivi delle funzioni tecniche se nel capitolo di spesa dell'appalto erano disponibili risorse.

I giudici hanno precisato innanzitutto che la «necessità che l'affidamento di un appalto di servizi o di forniture sia preceduta da un'attività di programmazione e di progettazione rappresenta un'esigenza immanente nell'ordinamento a prescindere dal valore del

contratto. Per avvalorare questa impostazione i giudici hanno ricordato che in ogni caso «seppur con strumenti più duttili e semplificati» ogni amministrazione deve sempre procedere a una puntuale individuazione «dei bisogni onde procedere all'affidamento di appalti volti al soddisfacimento quali-quantitativo degli stessi».

In assenza di programmazione e di una procedura comparativa non è quindi possibile remunerare gli incentivi: infatti risulta compromessa la stessa possibilità di determinare il valore del relativo fondo e quindi diviene di fatto impraticabile la funzione di controllo e verifica intestata al direttore dell'esecuzione (alla cui nomina è subordinata, ex art. 113, comma 2, la possibilità di remunerare le funzioni tecniche ivi tassativamente previste). In altre parole, il Rup non potrebbe mai riuscire a svolgere le «verifiche di conformità» che rappresentano le modalità attraverso cui il personale interno procede al controllo sull'avanzamento delle fasi contrattuali nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati.

Pertanto, per i giudici contabili, è necessario che sia avvenuto l'accantonamento delle risorse anche solo sulla scorta del dato normativo di cui al secondo comma dell'art. 113 del codice dei contratti pubblici. In assenza di un accantonamento, relativo almeno all'esercizio in cui si è svolta l'attività «incentivabile», infatti, non è possibile impegnare ex post, ossia in un successivo esercizio, risorse riferibili ad obbligazioni già scadute in quanto di competenza dell'esercizio precedente.

— © Riproduzione riservata — ■



Peso: 28%

ALTRIMENTI RAGGRUPPAMENTO ESCLUSO DA GARA

Ati, requisiti imprese in linea con l'offerta

Se un componente di un raggruppamento temporaneo di imprese (Ati) non possiede i requisiti almeno nella stessa misura della quota di svolgimento delle attività indicata in sede di offerta, il raggruppamento va escluso dalla gara; non rileva il fatto che le altre imprese componenti il raggruppamento abbiano requisiti sovrabbondanti tali da coprire la parte di cui è carente la mandante. È questo il principio affermato dall'adunanza plenaria del Consiglio di stato (con la pronuncia 6/2019) che ha affrontato, con riguardo a un appalto di lavori, il tema della carenza dei requisiti di qualificazione, rispetto alla quota di lavori dichiarati, da parte di un componente di un raggruppamento di costruttori. Il giudice di Palazzo Spada hanno precisato, in particolare, che se una delle imprese raggruppate non è in possesso di requisiti sufficienti per svolgere la quota di lavori dichiarati in sede di offerta, l'esclusione dalla gara deve essere comminata nei confronti dell'intero raggruppamento temporaneo. L'adunanza plenaria non offre alcuno spazio per soluzioni di compromesso, neanche rispetto ad una ipotetica verifica da parte della commissione di gara in relazione al rilievo e all'entità della carenza del requisito, così come con riguardo alla possibilità che un'altra impresa del raggruppamento possa coprire i requisiti mancanti essendo in possesso di requisiti «sovrabbondanti» rispetto a quelli richiesti dal bando.

La sentenza era stata richiesta preliminarmente da una sezione dello stesso Consiglio di stato per risolvere il contrasto di giurisprudenza fra un orientamento improntato a una lettura restrittiva della disposizione (precisa corrispondenza fra requisiti e quote dichiarate) e un secondo e più flessibile indirizzo interpretativo che riteneva legittimi piccoli scostamenti a condizione che il raggruppamento nel suo complesso copra tutti i requisiti richiesti dal bando.

Nella sentenza si legge che, per i lavori, l'art. 92 del dpr 207/2010 (ancora in vigore) riconosce ai raggruppamenti la possibilità di suddividere in piena libertà le quote di lavori tra le imprese con un paletto ben preciso: il rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese.

— © Riproduzione riservata —



Peso: 17%

Cantieri Accordo tra l'Unione delle Province e l'Ance

■ Una sinergia tra istituzioni e imprese per rilanciare gli investimenti, aprire i cantieri e mettere in sicurezza un patrimonio pubblico strategico per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, a partire dalle oltre 5000 scuole superiori e dalle strade provinciali. Questi gli obiettivi comuni che il presidente dell'Upi Michele de Pascale e il presidente dell'Ance Gabriele Buia hanno stabilito, e che saranno tradotti in un documento da portare all'attenzione del governo e del Parlamento in vista dei decreti sblocca cantieri e crescita per chiedere che sia permesso «agli amministratori di fare fronte alle esigenze di sicurezza dei cittadini e alle imprese di operare con regole certe». «Per far ripartire lo sviluppo e dare

nuovo slancio alle imprese italiane -dichiarano i presidenti de Pascale e Buia - occorre che le opere pubbliche possano essere realizzate in tempi certi e rapidi. Per questo è necessario semplificare le procedure e destinare risorse per gli investimenti utili alle comunità. Basta con l'eccesso di burocrazia, che rallenta le procedure ma non interviene sul malaffare: il Paese non può permettersi di avere opere bloccate o incompiute per anni, né tantomeno fondi inutilizzati».



Peso:8%

GLI EFFETTI

Investimenti privati e cantieri: una spinta al Pil da 4 miliardi

Con i decreti sblocca-opere e crescita si punta ad alzare lo sviluppo da 0,1% a 0,3%

Gianni Trovati

ROMA

Il lavoro infinito sul pacchetto crescita accompagnato dal dibattito incendiario di queste ore punta a permettere al governo di rafforzare le basi del Def, che anche secondo il premier Conte sarà varato rispettando la scadenza del 10 aprile (l'ipotesi è di approvarlo martedì 9 perché mercoledì c'è il consiglio europeo sulla Brexit, anche se continua a non essere escluso uno slittamento di qualche giorno). Con le nuove regole in Gazzetta Ufficiale, si potrà evitare di limitarsi a un quadro tendenziale schiacciato dalla congiuntura, con una crescita vicina allo zero; e sarà possibile indicare una dinamica un po' più animata. Di quanto?

I modelli econometrici del Mef sono in piena attività. Anche perché la ricerca delle coperture necessarie a far partire il capitolo fiscale in forma completa, con super-ammortamento, tagli Ires e deducibilità Imu sui capannoni, è complicata. E il pomeriggio è stato occupato dalle riunioni tecniche per fissare i numeri. In ogni caso l'effetto per il 2019 difficilmente potrà superare i due decimali di Pil (fino a 4 miliardi), perché le misure entrano in campo in corso d'anno e la loro configurazione spalma i loro effetti nel tempo. Ma il Def deve guardare al 2020-2022. E per l'anno prossimo, quando saranno attive per 12 mesi e saranno pieni gli effetti di cassa di interventi come il taglio Ires, le nuove regole potranno dare risultati più generosi, stimabili intorno allo 0,4-0,5% del Pil. Certo: come

mostrano le rapide revisioni al ribasso di questi mesi, nelle fasi di cambiamento del ciclo molti programmi restano scritti sull'acqua. Ma le cifre in arrivo sono importanti sul piano politico, perché trasmettono un messaggio anti-ciclico a partner Ue e investitori; e su quello contabile, perché consentono di costruire un quadro macro e di finanza pubblica meno distante dagli obiettivi faticosamente concordati a dicembre.

Perché senza gli interventi in arrivo il quadro a legislazione vigente registrerebbe una crescita sostanzialmente piatta, intorno allo 0,1% (Sole 24 Ore del 27 marzo). Le ricadute sulla finanza pubblica porterebbero il deficit sopra il 2,3%, ma un aiuto in più (un decimale) arriva dal maxi-utile girato da Bankitalia, 2,3 miliardi sopra l'assegno dello scorso anno. In gioco ci sono poi i due miliardi (un decimale di Pil) congelati dalla manovra. Anche se l'incognita vera resta il debito e la possibilità reale di tamponarne la crescita con il piano di privatizzazioni da 18 miliardi che sarà ribadito dal Def.

Una forbice da due decimali tale da portare la crescita verso il +0,3-0,4%, non sarebbe un inedito per il Def di aprile. Una distanza analoga, ma più tradizionalmente sul deficit e non sul Pil, era stata indicata nel Documento 2017, approvato insieme alla correzione da 3,5 miliardi chiesta da Bruxelles (quella che estese lo split payment alle società). In questo caso, le novità si concentrerebbero sul denominatore, in un compito affidato soprattutto alla spinta fiscale di taglio Ires, incentivi agli investimenti privati e taglio Imu. All'Economia si discute poi dell'effetto da attribuire allo sblocco della liquidazione dei di-

pendenti pubblici, molto voluto dal viceministro all'Economia Massimo Garavaglia (Lega) e alzato a 45 mila euro dalla conversione del decreto su reddito e pensioni: secondo il Carroccio la mossa può anticipare intorno ai 7 miliardi per chi esce dagli uffici pubblici, e ne va calcolato l'impatto sui consumi. Nel conto, però, deve entrare anche l'addio alla mini-Ires, che prevedeva di alleggerire di 9 punti l'imposta sugli utili reinvestiti in macchinari e nuova occupazione. I suoi 2,2 miliardi in tre anni entreranno nelle coperture per le nuove misure fiscali, perché la complessità del meccanismo ne ha bloccato lo sviluppo sul nascere; ma i calcoli di dicembre le attribuivano un effetto espansivo che non c'è stato.

Sul 2020 la distanza da coprire è per ora un po' più piccola. Il programma di dicembre puntava a una crescita dell'1,1%, ma i saldi di finanza pubblica erano ancorati a un tendenziale dello 0,8 per cento. Gli ultimi conti fissavano ora la linea intorno allo 0,6%, confidando su una ripresa nella seconda metà del 2019 che proprio i decreti attesi oggi in consiglio dei ministri provano a puntellare.

OBIETTIVO DEF

0,4-0,5%

Gli effetti sul Pil nel 2020

L'effetto delle misure per la crescita per il 2019 difficilmente potrà superare i due decimali di Pil (fino a 4 miliardi), perché le misure entrano in campo in corso d'anno. Ma per l'anno prossimo, quando saranno attive per 12 mesi e saranno pieni gli effetti di cassa di interventi come il taglio Ires, le nuove regole si potranno avere risultati più generosi, stimabili intorno allo 0,4-0,5% del Pil. Nel Def sarà ribadito il piano di privatizzazioni da 18 miliardi perché la vera incognita resta il debito e la sua continua crescita



Peso: 17%

La cedolare secca lede la progressività e riduce il gettito

LOCAZIONI

L'emersione del «nero» non sembra confermata dai dati del Def

**Sergio Beraldo
Giovanni Esposito**

La cedolare secca sugli affitti per unità immobiliari locate a uso abitativo, introdotta nel 2011, si sostanzia nella possibilità di pagare un'imposta fissa del 21% (10% per i canoni concordati) in sostituzione di Irpef, addizionali, imposta di bollo e di registro. L'opzione ha guadagnato progressivamente consenso, tanto da assoggettare, al 2017, il 43,9% dei canoni. L'introduzione di tale regime facoltativo - che ha penalizzato la progressività, oltre che alcuni principi di equità, cardine del sistema fiscale - è stata giustificata con la necessità di far emergere evasione; tant'è che ne è stato esteso l'ambito di applicazione ai contratti di locazione di tipo commerciale stipulati nel 2019. È ragionevole, tuttavia, ritenere che il guadagno di gettito ottenuto, presumibilmente, con l'emersione indotta dall'imposta sostitutiva,

non sia stato sufficiente a compensare le perdite connesse alla migrazione dei contribuenti che in precedenza assoggettavano ad Irpef i canoni percepiti, o lo avrebbe fatto in caso di nuova stipula.

A parità di base imponibile, i redditi da cedolare, se assoggettati a tassazione ordinaria, avrebbero generato un maggior gettito cumulato nel periodo 2011-17 pari 11,2 miliardi di euro. Vero è che questa simulazione non tiene conto della base imponibile che sarebbe emersa grazie alla contribuzione di favore, ma tale effetto è lecito credere sia stato molto più contenuto di quanto au-

spicato. In realtà, nel periodo 2010-2014 le unità abitative di proprietà di persone fisiche, dichiarate locate, sono lievemente scese dall'8,9% all'8,8% dello stock corrispondente: infatti l'aumento di immobili locati a uso abitativo (+3,7%) è stato inferiore all'accrescimento del relativo patrimonio immobiliare (+4,4%).

La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef) dello scorso autunno stima un aumento del gettito da locazioni in rapporto al Pil di 0,04 punti nel periodo 2011-2016. Gli estensori del documento affermano che tale incremento, in ogni caso molto modesto, sarebbe dovuto ad emersio-

ne. La conclusione, però, non considera che, dal 2013, l'imponibile assoggettato a Irpef è aumentato dall'85% al 95% dei canoni da locazione, con un effetto, in termini di maggiore introito, pari a circa 800 milioni di euro annui. E al netto di tale ampliamento della base imponibile il gettito da locazioni si sarebbe ridotto dell'1,2% nel 2010-2017.

A riprova, si consideri che l'ammontare di nuova base imponibile che la cedolare secca avrebbe dovuto generare per compensare esattamente la perdita di gettito "ordinaria", nel solo 2017 avrebbe dovuto essere superiore ai 7 miliardi, 31 miliardi nel complesso.

La legislazione fiscale ha virato, dunque, verso uno scardinamento del carattere onnicomprensivo dell'imposta personale progressiva, giustificandolo sulla base di previsti incrementi di gettito che non si sono concretizzati. Diversamente si sarebbe potuto optare per un aumento della deduzione forfettaria. Innalzandola, ad esempio, al 40%, si sarebbe ottenuto l'effetto di mitigare la tassazione sulle locazioni in modo da favorire l'emersione dell'imponibile senza intaccare la progressività.



Peso: 12%

PIÙ IMMOBILI *Bonus prima casa ampio*

DI SERGIO TROVATO

L'agevolazione Ici per l'abitazione principale non è limitata a un solo immobile. Il contribuente, infatti, può utilizzare due o più immobili come prima casa e avere diritto all'esenzione, anche se le unità immobiliari sono iscritte autonomamente in catasto. È quanto ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 9078 del 2 aprile 2019. Per la Cassazione quello che conta è la destinazione degli immobili come prima casa. Non assume alcun rilievo «il numero delle unità catastali» e che le stesse siano distintamente iscritte in catasto. A patto che «il derivato complesso abitativo utilizzato non

trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono». In ordine alla spettanza dei benefici fiscali c'è stata una differente presa di posizione tra Cassazione e Ministero dell'economia e delle finanze, qualora il contribuente utilizzi due o più immobili come unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Non solo per l'Ici, ma anche per l'Imu il Ministero ha sostenuto che l'esenzione può essere riconosciuta solo per un immobile. Con la circolare 3/2012 ha precisato che l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, venga utilizzato più di un fabbricato. Le

single unità immobiliari vanno assoggettate separatamente a imposizione, ciascuna per la propria rendita. L'interessato può scegliere quale destinare a prima casa. Nello specifico, le diverse unità immobiliari devono essere possedute da un unico titolare e devono essere contigue.

La Commissione tributaria regionale di Roma (sentenza 2830/2018) ha chiarito che i contribuenti che intendono fruire dell'esenzione per l'abitazione principale devono presentare al comune un'apposita dichiarazione, se utilizzano due o più immobili come unica unità immobiliare destinata a prima casa, per consentire all'ente di poter controllare la sussistenza dei requisiti.

© Riproduzione riservata



Peso: 17%

Ok all'appalto integrato e si alza a 200 mila euro la soglia per gli affidamenti con procedura negoziata

Subappalto, il tetto sale al 50%

Innalzamento al 50% del tetto del subappalto, oggi al 30%. Ammesso l'appalto integrato (progettazione esecutiva e costruzione) senza le attuali limitazioni su progetti definitivi approvati entro il 2020. Passa a 200 mila (da 150 mila euro) la soglia per gli affidamenti di contratti di lavori con procedura negoziata con consultazione di almeno tre imprese (invece che a 10). Sono alcune delle principali novità contenute nella bozza del dl sblocca cantieri.

Mascolini a pag. 37

Le principali novità del decreto legge sbloccacantieri, che è in fase di definizione

Subappalti, tetto elevato al 50% Contratti con miniconsultazione, soglia a 200 mila €

DI ANDREA MASCOLINI

Innalzamento al 50% del tetto del subappalto, oggi al 30%; ammesso l'appalto integrato (progettazione esecutiva e costruzione) senza le attuali limitazioni su progetti definitivi approvati entro il 2020; passa a 200 mila (da 150 mila euro) la soglia per gli affidamenti di contratti di lavori con procedura negoziata con consultazione di almeno tre imprese (invece che a 10); qualificazione Soa sulla base dei requisiti tecnici ed economici degli ultimi 15 anni (oggi sono 10); rimane fermo a 40 mila il tetto per gli affidamenti diretti. Sono queste alcune delle principali novità contenute nella bozza del decreto-legge «sblocca cantieri», provvedimento approvato «salvo intese» il 20 marzo scorso. Da indiscrezioni sembrerebbe che su alcuni aspetti si debba ancora trovare un accordo fra Lega e M5S, ma fondamentalmente alcune scelte di fondo sono ampiamente confermate. Ad esempio: il ripristino,

per la fase di progettazione, dell'incentivo pari al 2% del valore dell'opera progettata a favore dei tecnici delle pubbliche amministrazioni, come anche l'eliminazione dell'obbligo di indicare la terna nel subappalto, la possibilità di affidare le manutenzioni ordinarie e straordinarie di lavori (ad eccezione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali dell'opera) sulla base di un progetto definitivo, senza procedere alla redazione del progetto esecutivo. Altre misure che trovano conferma, in quest'ultima bozza, sono quelle sulla nomina del commissari di gara interni alla stazione appaltante e non scelti dall'albo Anac laddove vi sia indisponibilità o disponibilità insufficiente di esperti iscritti presso l'albo tenuto dall'Autorità e la disposizione che prevede il ritorno al regolamento di attuazione, al momento limitatamente ai provvedimenti. Non risulta modificata neanche la norma sull'inversione della verifica dei requisiti e quella sull'obbligo di indicare le modalità per il pagamento diretto del progettista negli appalti integrati. Ve-

nendo invece alle novità, un primo elemento di novità è l'ampliamento dell'arco temporale di riferimento per ottenere la qualificazione dalle Soa (società organismi di attestazione) come imprese di costruzioni: il periodo di attività documentabile riferita ai requisiti di capacità tecnica, finanziaria ed economica passa, anche in ragione della crisi del settore, da dieci a quindici anni. Rimanendo al settore dei lavori viene anche spostato da 150 mila a 200 mila il tetto fino al quale si può procedere alla scelta dell'impresa attraverso procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara; rimane invece fermo il limite dei 40 mila euro per gli affidamenti in via diretta. Quindi, soltanto per i lavori, da 40 mila a 200 mila euro si sceglierà l'affidatario con consultazione di almeno tre imprese (altra novità: oggi



Peso:1-4%,37-36%

sono 10) chiamate con procedura negoziata senza bando. Sarà inoltre aperta una nuova "finestra" per potere fare ricorso all'affidamento di contratti di progettazione esecutiva e costruzione (appalti integrati): per progetti approvati entro dicembre 2020 si potrà appaltare (fino a fine 2021) i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. Per il subappalto il testo lascia libere le stazioni appaltanti di definire il limite massimo direttamente nel bando di gara, ma non si

potrà superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; viene eliminato l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori. Viene infine chiarito, per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro che l'affidamento di prestazioni a consorziati non configura subappalto. "

—Riproduzione riservata— ■



Peso:1-4%,37-36%

La disciplina del contenzioso nel dm con le nuove modalità di applicazione delle tariffe

Premi Inail, ricorsi in 30 giorni

L'impugnazione nei termini stoppa l'inquadramento

DI DANIELE CIRIOLI

Il ricorso stoppa gli effetti dei provvedimenti dell'Inail solo quando presentato nel termine di 30 giorni. A stabilirlo è l'art. 27 delle nuove modalità di applicazione delle Tariffe, approvate con decreto 27 febbraio 2019 (si veda *ItaliaOggi* di ieri), che disciplina il contenzioso amministrativo. In tali casi, pertanto, il datore di lavoro paga il premio in base al tasso medio di tariffa, con applicazione provvisoria delle eventuali oscillazioni, salvo conguaglio dopo la decisione definitiva del ricorso, per la quale vale il silenzio-rifiuto allo spirare del termine per l'adozione (120/180 giorni).

Due vie per il ricorso. Avverso i provvedimenti dell'Inail riguardanti l'inquadramento (se non effettuato dall'Inps) e l'applicazione delle Tariffe (premi e sconti), il datore di lavoro può presentare ricorso secondo due vie: al presidente dell'istituto assicuratore oppure alla sede territoriale Inail competente in ragione della sede legale dell'azienda.

Nello specifico, il datore di lavoro può fare ricorso al presidente dell'Inail avverso i provvedimenti concernenti: la classificazione delle lavorazioni; l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione (dopo i primi due anni di attività della posizione assicurativa territoriale, Pat, in base all'art. 23); la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie; l'inquadramento nelle gestioni tariffarie quando sia stato effettuato direttamente dall'Inail (per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale Inps, ex lege n. 88/1989). I ricorsi al presidente dell'Inail vanno presentati per il tramite della direzione regionale competente per territorio. Nell'altro caso, il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale dell'Inail avverso i provvedimenti riguardanti: l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione (nei primi due anni di attività della Pat, in base all'art. 23, comma 5); l'oscillazione per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività. Nel ricorso, il datore di lavoro deve specificare per quali elementi con-

tenuti nel provvedimento ha formulato eccezioni, nonché le relative motivazioni.

Un mese di tempo. Il ricorso deve essere proposto, esclusivamente in modalità telematica (servizio già attivo sul sito internet dell'Inail, sezione «servizi online») entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dei provvedimenti da impugnare. In costanza di contenzioso, il datore di lavoro è ammesso a pagare i premi, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato; negli altri casi in base al tasso di premio in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso. Ciò vale, però, solo nel caso in cui il ricorso sia stato presentato nei termini (30 giorni). Comunque sia, i versamenti sono effettuati salvo conguaglio per l'eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulta dovuta in base al tasso deciso dal ricorso. Sull'eventuale differenza sono inoltre dovuti gli interessi di dilazione.

A chi fare ricorso

Provvedimento da impugnare	A chi presentare il ricorso
Classificazione delle lavorazioni	Presidente dell'Inail
Oscillazione tasso medio di tariffa per prevenzione (dopo i primi due anni di attività)	
Decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie	
Inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato dall'Inail	
Oscillazione tasso medio di tariffa per prevenzione (nei primi due anni di attività)	Sede territoriale dell'Inail
Oscillazione per andamento infortunistico dopo primo biennio di attività	



Peso: 39%

Flat tax al 15% sotto i 30mila euro Debito ridotto con le concessioni

Prevista revisione selettiva delle tax expenditures tutelando i redditi bassi

**Marco Mobili
Marco Rogari**

ROMA

Una flat tax al 15% per i redditi sotto 30mila euro, da finanziare con una revisione selettiva delle tax expenditures, tutelando le fasce più basse. E da far scattare contemporaneamente a una nuova fase di spending review. Le priorità del governo "gialloverde" per la legge di bilancio 2020 sono indicate chiaramente nella bozza di Pnr (il Programma nazionale di riforma) da 81 pagine e nella "griglia" del Def, che dovrebbero essere varati entro il 10 aprile. Anche se non è escluso uno slittamento di alcuni giorni. Nei due documenti l'esecutivo conferma l'impegno di una riduzione graduale del rapporto debito-Pil «per rafforzare la fiducia degli investitori in titoli di Stato e abbattere gli oneri per interessi». E annuncia l'intenzione di studiare la possibilità di de-

stinare anche i proventi derivanti dalla revisione delle concessioni pubbliche al Fondo di ammortamento del debito pubblico insieme agli incassi dalle dimissioni immobiliari e dalla cessione di quote di società partecipate.

Un'operazione che renderebbe più agevole centrare l'obiettivo di entrate da dimissioni pari allo 0,3% medio annuo del Pil, incorporato nelle proiezioni del debito pubblico.

Le altre coordinate chiave su cui si muovono Def e Pnr sono l'alleggerimento della pressione fiscale, stimata al 42,2% del Pil nel 2018, il lavoro, la spinta agli investimenti pubblici, il rilancio delle infrastrutture e le misure per la famiglia. La rotta passa per una riduzione del cuneo fiscale, lo snellimento degli adempimenti burocratici per i datori di lavoro facendo leva sulla digitalizzazione e la promozione della concorrenza, accompagnata dal potenziamento delle Authority. Sul fronte del lavoro viene ribadita l'intenzione di introdurre un salario minimo orario per i settori non coperti da contrattazione collettiva.

Non mancherà l'attenzione al nodo-banca. In aggiunta agli interventi annuncia-

ti già in corso di definizione, il Governo conferma l'intenzione di varare un piano per facilitare lo smaltimento dei crediti deteriorati ma non ancora in sofferenza.

Il capitolo chiave resta quello della riforma fiscale, con la semplificazione dell'attuale sistema di tassazione dei redditi (5 aliquote). Dopo l'intervento sui liberi professionisti e autonomi, la prossima tappa del percorso studiato dal Governo prevede, oltre alla riduzione al 20% dell'Ires sulle imprese, l'introduzione dal 2020 di un'aliquota fissa al 15% per i nuclei a basso reddito. Un taglio che secondo l'esecutivo favorirà la crescita. Le risorse necessarie saranno recuperate con una revisione delle tax expenditures. Prima del varo della prossima legge di Bilancio, saranno valutati gli spazi disponibili per la "potatura" degli sconti fiscali, adottando un criterio di "costo-efficacia" per individuare le agevolazioni da eliminare o ridurre. In ogni caso la razionalizzazione sarà "selettiva" tutelando i redditi più bassi. Anche per ridurre l'indebitamento, il Governo conta di sviluppare un «paziente» lavoro di revisione della spesa corrente, con un primo pacchetto di tagli già con la prossima manovra.

Nella prossima legge di bilancio una nuova fase di spending review. Taglio del cuneo e potenziamento Authority



Peso: 12%

ANALISI DELLE NOVITÀ IN ARRIVO PER GLI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Isa, semplificazioni solo virtuali

Sui modelli ISA proposte di semplificazione solo virtuali. Le buone intenzioni contenute nella nuova versione emendata dell'articolo 6-bis del progetto di legge sulle semplificazioni fiscali (AC 1074) difficilmente potranno infatti tradursi in un vero e proprio risparmio di tempo nella compilazione dei modelli da parte dei contribuenti soggetti ai nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale. Per rendersi conto della scarsa incisività che tale proposta potrà avere in ottica semplificazione si prenda a riferimento quanto previsto nel primo capoverso della stessa ove si legge testualmente che: «... dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione...». Dati anagrafici del contribuente a parte gli unici dati già presenti nella dichiarazione dei redditi che vengono in qualche modo duplicati nei modelli dati ISA, sono quelli afferenti i quadri dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo. Se quindi la norma sopra descritta diventasse legge dello Stato i modelli dati rilevanti ai fini degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale dovrebbero essere privati degli attuali quadri G ed F dedicati ad accogliere i dati contabili relativi alle attività d'impresa o di lavoro autonomo esercitate dai contribuenti. Il problema è che tali quadri dei modelli ISA seguono regole di compilazione che in alcuni casi divergono da quanto previsto per la compilazione degli omologhi quadri destinati alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo della dichiarazione dei redditi. Si pensi, tanto per fare un esempio concreto, all'informazione richiesta dai quadri ISA in relazione al valore dei beni strumentali utilizzati per l'attività che non

trova riscontro nei quadri della dichiarazione dei redditi. Del resto sono le stesse istruzioni ai quadri contabili dei modelli ISA che confermano tale dicotomia: «Si precisa che i dati devono essere indicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni di questo quadro prescindendo da quanto previsto nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello REDDITI finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio». Quindi delle due l'una: per evitare le duplicazioni di dati bisogna prima uniformare i due quadri e le loro regole di compilazione, altrimenti si finisce per cambiare tutto senza cambiare nulla. Anche la seconda parte dell'emendato articolo del pdl semplificazioni dedicato ai nuovi ISA rischia di rimanere lettera morta. In tale contesto si prevede infatti che, fermo restando l'utilizzo ai fini dell'applicazione dei nuovi indicatori degli ulteriori dati che un apposito provvedimento direttoriale su base annuale può individuare l'Agenzia delle entrate renderà disponibili alle imprese nell'area riservata del sito internet, i dati in suo possesso utili per la compilazione del modello ISA. Resta infatti da chiedersi quale semplificazione possa essere quella per cui il contribuente debba andare a prendere ed inserire nel proprio modello ISA, dati che la stessa amministrazione finanziaria già possiede.

Andrea Bonghi



Peso: 23%

CASSAZIONE

IMMOBILI

L'accertamento catastale vale solo se completo

È illegittimo l'accertamento catastale che indica solo gli estremi del provvedimento della rettifica massiva delle rendite. Occorre l'esatta individuazione degli elementi affinché il contribuente possa concretamente comprendere le ragioni della modifica. A confermare il principio è la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 9049 depositata ieri.

Una contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale, lamentando, tra l'altro, il vizio di motivazione. Entrambi i giudici di merito annullavano l'atto. L'Agenzia ricorrevva in Cassazione rilevando che l'accertamento richiama il provvedimento adottato per il procedimento revisionale delle rendite. Si trattava di un atto che consentiva l'aggiornamento massivo e pertanto non erano necessari ulteriori elementi ai fini della rettifica.

La Suprema corte ha confermato l'illegittimità dell'atto.

Secondo la Cassazione il procedimento di revisione parziale del classamento è soggetto alle stesse regole dettate per l'ordinaria revisione del classamento (articolo 9 Dpr 138/98). L'atto pertanto non può ritenersi congruamente motivato se fa esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato e quello catastale nella microzona considerata ed ai provvedimenti amministrativi

utilizzati a supporto, ove da questi ultimi non siano desumibili gli elementi che in concreto hanno determinato la modifica.

I giudici evidenziano la necessità di indicare la qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato e le caratteristiche edilizie del fabbricato. È poi necessaria una puntuale e specifica motivazione anche per i provvedimenti catastali, enfatizzata soprattutto da natura e modalità del tipo di revisione (Corte costituzionale 249/2017). Il contribuente quindi deve comprendere gli elementi che hanno, in concreto, inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Infine, la Cassazione ha escluso di dar seguito all'orientamento espresso nell'unica pronuncia di segno contrario (n. 21176/2016).

La decisione è importante poiché conferma l'obbligo di motivazione anche per gli accertamenti catastali, escludendo qualunque rilevanza dell'isolata pronuncia favorevole all'amministrazione.

— Laura Ambrosi

Per capire
le ragioni
di modifica
non bastano
gli estremi
della rettifica
massiva
delle rendite



Peso: 8%

INNOVAZIONE E PRODOTTI

Cemento ed economia circolare: investiti 87,5 milioni in tecnologie innovative a favore dell'ambiente

Q. E. T.

Rapporto di Sostenibilità di Aitec: in Italia 19 aziende cementiere con 57 impianti per una produzione di 19,3 milioni di tonnellate

La filiera produttiva del cemento quale parte attiva nella transizione all'economia circolare: è questa l'immagine che si trae dalla lettura della nuova edizione del Rapporto di Sostenibilità di Aitec, l'associazione delle Aziende italiane produttrici di cemento. Parte di Confindustria Federbeton, Aitec rappresenta rispettivamente il 90% e il 97% della produzione nazionale di cemento e clinker, con riferimento particolare al triennio esaminato nel rapporto di sostenibilità (2015-2017).

«L'economia circolare, applicata alla filiera del cemento e del calcestruzzo, è il miglior veicolo per contribuire al contenimento dei cambiamenti climatici. L'attuazione di azioni volte al recupero di materia, al recupero energetico, all'ottimizzazione dei processi produttivi e al dialogo con i territori, sono fondamentali per realizzare un virtuoso modello economico circolare. Ogni azione compiuta in questa direzione oltre ad essere sostenibile ambientalmente e socialmente, può generare valore economico. Ecco dunque che l'economia circolare diventa un fattore di competitività determinante, oltretutto distintivo», sottolinea Antonio Buzzi, coordinatore della commissione Ambiente ed economia circolare di Federbeton Confindustria.

Il documento è stato realizzato sulla base delle informazioni raccolte presso le aziende associate ad Aitec, ampiamente rappresentative dell'industria italiana del cemento. Nello specifico, nel 2017 risultano essere operative in Italia 19 aziende cementiere con 57 impianti produttivi. A fronte di una produzione di 19,3 milioni di tonnellate di cemento – in linea con il dato 2016 –, i consumi nazionali registrano un andamento



Peso:35-62%,36-29%

sostanzialmente piatto (+0,3%). La rilevazione del Rapporto si riferisce al periodo 2015 – 2017.

I risultati positivi di effettiva re-immissione di materiali di recupero nel ciclo produttivo, quali risorse riutilizzabili, derivano dal sostanziale impegno sul fronte degli investimenti in tecnologie innovative: nel triennio analizzato, e malgrado la congiuntura di crisi, sono stati investiti 87,5 milioni; le imprese cementiere, nel solco dell'economia circolare e dell'impegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici, hanno progressivamente aumentato i tassi di sostituzione di combustibili fossili e materie prime naturali, a favore di un crescente recupero di rifiuti urbani e industriali (favorendo la chiusura del ciclo della raccolta differenziata) e del riutilizzo di materiali di scarto, provenienti da altri cicli produttivi e da demolizioni.

La sostituzione calorica, per la produzione di cemento, è passata dal 14,9% del 2015 al 17,3% del 2017 per un totale di quasi 360.000 tonnellate di combustibili alternativi sottratti alla discarica o a recuperi energetici meno virtuosi.

L'Italia resta indietro rispetto ad alla media europea, che si attesta al 40% di

sostituzione calorica, con la Germania che esprime un tasso del 66% e l'Austria del 76%. Aumenta anche il tasso di sostituzione delle materie prime naturali: +1,2% con materie residuali, derivanti da altri processi industriali.

Nel solo 2017, il settore della filiera del cemento ha recuperato oltre 1,84 milioni di tonnellate di materie prime residuali, derivanti da altri processi industriali: il tasso di sostituzione di materie prime naturali si attesta in Italia al 7,4%, superiore alla media europea del 4,4% (dato 2016).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRELATI



Peso:35-62%,36-29%

Norme & Tributi

Premi Inail, ufficiali i criteri di oscillazione

SALUTE E SICUREZZA

**Pubblicati i decreti
interministeriali
con le modalità di calcolo**

Barbara Massara

Con la registrazione da parte della Corte dei conti, avvenuta il 26 marzo, e la pubblicazione ieri sul sito del ministero del Lavoro, dei decreti interministeriali la riforma dei premi Inail dal 2019 è ufficiale e operativa.

Dei tre Dm Lavoro-Finanze del 27 febbraio 2019, attuativi della revisione del sistema tariffario Inail previsto dall'articolo 1, comma 128 della legge 147/2013, e riguardanti il triennio 2019-2021, uno è riservato ai lavoratori del settore marittimo, un altro agli assicurati soggetti al premio speciale unitario artigiano, e il terzo ai datori di lavoro inquadrati nelle gestioni industria, artigianato, commercio e altre attività.

Con la pubblicazione di quest'ultimo decreto, che recepisce la

determina del presidente Inail 385 del 2018 concernente le nuove tariffe dei premi, il puzzle delle fonti normative che disciplinano il nuovo sistema tariffario e la nuova classificazione delle lavorazioni rischiose è completo (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 marzo). La determina Inail, così come l'ultimo provvedimento attuativo erano infatti stati anticipati dall'articolo 1, commi 1121-1126, della legge di bilancio 2019, nonché dalle comunicazioni dei nuovi tassi 2019 che le aziende hanno iniziato a ricevere da metà marzo.

Il decreto illustra le modalità di applicazione delle tariffe per il 2019, che sostituiscono quelle previste dal decreto 12 dicembre 2000, modalità che risultano sicuramente più analitiche di quelle previgenti. Vengono infatti dettagliatamente descritti i nuovi parametri su cui si basa il rinnovato sistema tariffario quali l'Isa (indice di sinistrosità aziendale medio e riproporzionato), l'Ism (l'indice di sinistrosità medio e medio ponderato), le Gle (giornate di la-

voro equivalenti corrispondenti agli eventi lesivi), il numero dei lavoratori-anno del triennio (che per il 2019 è il 2015-2017), nonché il limite minimo di significatività (cioè quella forza lavoro minima considerata significativa).

Questi parametri sono utilizzati dall'Inail per il nuovo calcolo dell'oscillazione del premio dopo il primo biennio di attività, che può comportare per tutte le voci di tariffa una riduzione del tasso ("bonus") o un aumento ("malus"). L'Inail ha illustrato nelle comunicazioni dei tassi 2019 i nuovi parametri e ha spiegato il nuovo calcolo dell'oscillazione riconosciuta, ma trattandosi di dati e formule di tipo statistico-assicurativo risultano di difficile interpretazione e verifica da parte degli assicurati.

La riforma non riguarda soltanto la misura delle tariffe e il criterio di determinazione delle stesse, ma anche il sistema di classificazione delle lavorazioni rischiose (nomenclatore tariffario). All'interno del decreto sono

contenute, in corrispondenza delle diverse lavorazioni, le nuove tariffe. Dal confronto con il precedente sistema, e secondo quanto già rilevato nelle comunicazioni dei tassi 2019, si evince che molte voci sono state abolite e confluite in altre già esistenti (per esempio voce 0725 dei dirigenti con auto, appositamente creata, è confluita nella 0723 che tra l'altro ospita anche il personale impiegatizio con uso di auto). Questa rimodulazione in alcuni casi può portare a un aumento del premio.

La conseguenza è che le aziende dovranno aggiornare urgentemente le procedure e le relative contabilità, inserendo le nuove voci di tariffa e i tassi al fine di essere in grado di poter correttamente liquidare il premio Inail anticipato per il 2019 entro la scadenza del 16 maggio 2019.



Peso: 11%

INVESTIMENTI

ORA SERVE UNO SBLOCCA APPALTI FINANZIARIO

di **Marcello Minenna**

C è grande attesa per i prossimi dati sulla crescita e si teme una manovra correttiva, magari con una patrimoniale come suggerito tra le righe dall'Europa nell'ultimo *country report* sull'Italia.

Tassare la ricchezza è un'opzione da maneggiare con molta cura. Sarebbe meglio intervenire dal lato della crescita, puntando sulla rivitalizzazione del binomio risparmio privato-

investimenti con una cabina di regia Stato-banche.

Dall'inizio della crisi il crollo degli investimenti ha contribuito per oltre l'80% al calo del Pil, il sistema bancario (intasato dai crediti deteriorati) ha ridotto il credito all'economia reale e il mancato gettito per l'erario ha superato i 100 miliardi di euro.

— Continua a pagina 8

OBIETTIVO CRESCITA

UNO SBLOCCA APPALTI FINANZIARIO PER L'ITALIA

di **Marcello Minenna**

— Continua da pagina 1

Il settore delle costruzioni è tra i più colpiti: molti player in dissesto, oltre 40 miliardi di opere già appaltate a rischio di lunghi rinvii e gravissime ripercussioni su crescita e lavoro anche per via dell'enorme indotto. E nonostante qualche recente segnale di ripresa, si rischia di perdere know-how, tecnologia e governo dello sviluppo delle infrastrutture.

Serve un nuovo paradigma – uno "sblocca-appalti finanziario" – in cui le banche privilegino il coinvolgimento nel business anziché l'immediata riduzione dei rischi e che trovi le strutture portanti nella garanzia dello Stato e nella leva del risparmio nazionale.

Si potrebbe ipotizzare un veicolo partecipato dalle banche e dallo Stato che finanziandosi sul mercato entri nell'industria delle costruzioni anche con una conversione in azioni dei crediti in essere.

Il veicolo emetterebbe titoli a rischio e redditività variabili, le c.d. tranches che, come noto, sono ordinate dalla più rischiosa (junior), per poi salire alla mezzanina, meno rischiosa, e infine alla senior, la più sicura perché ha priorità nel rimborso.

Per ciascuna tranche si potrebbero poi prevedere più tipologie di titoli distinte per durata, natura dell'infrastruttura e redditività offerta. Nel caso delle tranches junior si potrebbe anche creare una sorta di concessione implicita dello Stato a favore del sottoscrittore, magari le stesse imprese di costruzioni. La tranche mezzanina dovrebbe godere della garanzia dello

Stato, remunerata a prezzi di mercato, in modo che questi titoli siano simil-BTP e possano andare al retail. Infine le tranches senior – meno redditizie ma anche più sicure dei titoli di Stato – potrebbero essere usate a garanzia della ricapitalizzazione delle imprese aderenti allo schema e, per la parte residua, sarebbero appetibili per gli intermediari finanziari nell'ambito delle operazioni di finanziamento e liquidità.

L'entità dei crediti deteriorati da convertire, il capitale iniziale del veicolo, la



Peso: 1-5%, 8-22%

dimensione delle tranches e l'ammontare dei titoli senior a garanzia della ricapitalizzazione del settore costruzioni sarebbero definiti in modo da garantire l'equilibrio finanziario dell'intero schema e una redditività di mercato.

Peraltro un simile intervento potrebbe essere usato per finanziare un piano concreto della logistica nell'ottica di valorizzare l'incredibile traffico di merci e servizi che passa nel Mediterraneo e che quasi scansa il nostro Paese. L'ideale sarebbe prevedere che questo

traffico passi dal meridione (dove tra l'altro i moltiplicatori degli investimenti sono più alti) e da lì si irraggi verso il nord d'Italia e l'Europa.


Insomma reingegnerizzare il Sistema-Italia promuovendone la modernizzazione infrastrutturale, evitando di aumentare le distanze tra nord e sud e attirando capitali esteri anche nel mezzogiorno. In fondo «Grande è la confusione sotto il cielo, perciò la situazione è favorevole».

Economista

@MarcelloMinenna

L'ipotesi è un veicolo partecipato da banche e Stato che finanziandosi sul mercato entri nell'industria delle costruzioni anche con conversione in azioni dei crediti in essere

Il piano per rilanciare l'industria delle costruzioni



Peso:1-5%,8-22%

Norme & Tributi

LE INDICAZIONI DEL DPR 380/2001 E DEI GIUDICI

Volumi, tipologia, utilizzazione: quando l'edificio è del tutto diverso

Solo i casi di gradazione degli illeciti possono definire la portata della decisione

**Guido Inzaghi
Tommaso Fiorentino**

La Cassazione (sentenza 8230/2019) ha fortemente limitato l'ambito di applicabilità dell'articolo 46 del Dpr 380/2001, che vieta - comminandone la nullità - gli atti di trasferimento degli edifici, o loro parti, in cui non risultino gli estremi del relativo permesso di costruire. Secondo la Corte «in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato», come spiegato nel servizio a sinistra.

La decisione lascia il dubbio sui casi in cui il permesso di costruire richiamato sia «riferibile all'immobile», ma le difformità tra il titolo e la situazione di fatto sono rilevanti. Si pensi al caso dell'immobile di cui sia citato nell'atto di trasferimento il titolo relativo ai soli piani interrati, mentre sono completamente abusivi quelli fuori terra in cui si colloca l'appartamento compravenduto.

Si entra così nell'ambito della gradazione degli abusi edilizi, che il legislatore e la giurisprudenza hanno ar-

ticolato in diverse ipotesi, cui è bene fare riferimento per delineare la portata della decisione in commento (si vedano anche le schede). Pare condivisibile la conclusione secondo cui la presenza di difformità essenziali, non essenziali e parziali non conduce più alla nullità degli atti, mentre la difformità totale impedisce ancora il trasferimento del bene, nei casi limite in cui il titolo richiamato non sia minimamente rappresentativo della realtà edilizia dell'immobile.

Per l'articolo 31 del Dpr 380/2001, sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso, o l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile.

La difformità essenziale è intermedia tra la difformità totale e quella non essenziale: per l'articolo 32 Dpr 380/2001 (le leggi regionali contengono una disciplina più specifica), sono in difformità essenziale i casi di:

- mutamenti di destinazione d'uso che comportino variazione degli standards urbanistici;
- aumenti consistenti della cubatura

o della superficie da valutare in relazione al progetto approvato;

- modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato o della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non riguardi aspetti procedurali.

Va detto tuttavia che ove i casi elencati siano realizzati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso; gli altri interventi sui medesimi immobili tutelati, sono considerati variazioni essenziali e non totali.

Infine, la difformità non essenziale è quella che non ricade né in quella totale né in quella essenziale. In particolare, secondo l'articolo 32 già citato non sono variazioni essenziali quelle che incidono sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.



Peso: 15%

COSTI ASSICURATIVI

Imprese: chi vince e chi perde sugli sconti Inail

Risparmi sui premi Inail, ma non per tutte le aziende, con l'autoliquidazione 2019. I primi calcoli.

Lacqua e Rota Porta

a pagina 19

Lavoro Norme & Tributi

Premi Inail, risparmi ma non per tutti

COSTI ASSICURATIVI

Alcune aziende, come quelle edilizie, potrebbero veder crescere l'autoliquidazione. Il 16 maggio è il termine per dichiarare le retribuzioni e versare in unica soluzione

A cura di

Ornella Lacqua

Alessandro Rota Porta

Nuova autoliquidazione Inail con effetti diversi da un'azienda all'altra. Se è vero che i tassi si riducono in media del 30%, bisogna tenere presente che alcuni sconti "storici", come quello riservato alle aziende dell'edilizia, vengono meno. Come emerge dagli esempi di calcolo pubblicati a lato, ci saranno aziende che risparmieranno sensibilmente sul premio da versare (come nel secondo caso, dove l'importo dovuto si abbassa di oltre 5 mila euro), aziende per cui il risparmio sarà molto contenuto (come nel terzo e nel quarto caso) e aziende per le quali il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di calcolo comporterà invece un aumento del premio (si veda il primo caso).

L'Inail mette a disposizione delle aziende, in modalità telematica, le basi di calcolo per poter procedere

all'adempimento, entro il 16 maggio. Le novità che la legge di Bilancio (legge 145/2018) ha introdotto sono diverse e quindi sarà bene conoscere tutti gli aspetti per affrontare i calcoli in modo corretto.

L'applicazione dei nuovi tassi

Innanzitutto, i nuovi tassi (recapitati nei giorni scorsi) valgono per la sola rata di anticipo del premio 2019, mentre la regolazione del 2018 deve essere effettuata sui tassi comunicati alle aziende alla fine dell'anno scorso.

Tutto parte dalla revisione dei premi e l'Inail, per consentirne il via libera - con la nota del 4 gennaio 2019 - ha ufficializzato il rinvio dei termini per la dichiarazione salari e per il pagamento dei premi, stabilito dall'articolo 1, comma 1125, della legge 145/2018: sono così slittati al prossimo 16 maggio sia il termine per presentare telematicamente le dichiarazioni delle retribuzioni (rispetto al 28 febbraio), sia quello riferito al versamento in un'unica soluzione dei premi ordinari, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore navigazione.

Gli effetti della revisione

La revisione dei premi, partendo dalla determina 385/2018, ha toccato il nomenclatore tariffario, il rical-

colo dei tassi medi, il meccanismo di oscillazione del tasso legato all'andamento infortunistico, la riduzione del tasso medio per prevenzione e l'aggiornamento delle modalità di applicazione delle tariffe.

Tra le conseguenze di maggiore interesse, vanno citate l'eliminazione di riferimenti ad attività poco significative o non compatibili con la gestione di inquadramento; la ridefinizione di lavorazioni già previste nelle precedenti tariffe, l'istituzione di nuove voci di tariffa non esistenti al tempo dell'ultima revisione tariffaria (Dm 12 dicembre 2000) e l'accorpamento di altre.

Tutto ciò ha comportato la contrazione delle voci di tariffa che sono passate dalle attuali 739 a 595.

Non cambia, invece, l'impianto del nuovo sistema tariffario, che resta articolato in quattro tariffe, corrispondenti alle gestioni industria,



Peso: 1-1%, 19-36%

artigianato, terziario e altre attività (Dlgs 38/2000).

Inoltre, tra gli altri effetti occorre tenere presente che - a partire dal 1° gennaio 2019 - vengono meno il cosiddetto sconto "cuneo" previsto dalla legge 147/2013 (che il Dm 22 ottobre 2018 aveva fissato al 15,24%) e lo sconto ad hoc riservato al settore edilizia: questi due benefici si applicheranno soltanto alla regolazione 2018.

Nell'ambito della revisione, è stato anche abolito il premio supplementare per la silicosi e l'asbestosi (articolo 153 del Dpr 1124/1965), così come scende al 110 per mille il tasso massimo applicabile alle lavorazioni pericolose (rispetto all'attuale 130 per mille).

Non sono state toccate, però, le agevolazioni legate ad alcuni rapporti di lavoro: quella per i dipendenti assunti in sostituzione di ma-

ternità (per le aziende con meno di 20 dipendenti) e quella legata alle assunzioni di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi.

Importanti novità riguardano anche le nuove modalità di determinazione dell'oscillazione del tasso: in sintesi, questa viene ancorata all'andamento infortunistico della Pat (la posizione assicurativa territoriale) nel suo complesso, così che la percentuale di riduzione o di aumento del premio sia applicata nella stessa misura a tutte le voci di tariffa presenti nella Pat, incluse quelle con anzianità minore del biennio.

Le scadenze

Tornando alla scadenza, per le aziende che scelgono il pagamento rateizzato, sono accorpati al 16 maggio il versamento della prima e della seconda rata.

Queste due rate comportano il pagamento del 50% dell'importo complessivamente dovuto: le rate successive, ciascuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate rispettivamente entro il 20 agosto ed entro il 16 novembre 2019, maggiorate degli interessi.

Come cambiano i premi Inail tra vecchio e nuovo calcolo

AZIENDA DELL'EDILIZIA	VECCHIO SISTEMA	NUOVO SISTEMA
Azienda industriale inquadrata nel settore edile - retribuzione annuale imponibile su cui calcolare il premio Inail 240mila euro. Voce di rischio 5110 che comprende lavori totali o parziali di costruzione, finitura, demolizione o ristrutturazione edile.	Premio con tasso medio di tariffa 130 x mille 31.200,00	Premio con nuovo tasso applicabile 110 x mille 26.400,00
	Riduzione settore edile 13,50% -3.588,00	Nessuna riduzione per il settore edile -
	Riduzione legge 147/2013 15,24% -4.208,07	Nessuna riduzione per la legge 147/2013 -
	Addizionale ANMIL 1,0% 234,04	Addizionale ANMIL 264,00
DIFFERENZA in euro 3.026	TOTALE PREMIO 23.637,97	TOTALE PREMIO 26.664,00

AZIENDA DEL SETTORE GOMMA/PLASTICA	VECCHIO SISTEMA	NUOVO SISTEMA
Azienda industriale inquadrata nel settore gomma/plastica - retribuzione annuale imponibile su cui calcolare il premio Inail 700mila euro. Voce di rischio 2197.	Premio con tasso medio di tariffa 46 x mille 32.200,00	Premio con nuovo tasso applicabile 31,84 x mille 22.288,00
	Riduzione legge 147/2013 15,24% -4.907,28	Nessuna riduzione per la legge 147/2013 -
	Addizionale ANMIL 1,0% 272,93	Addizionale ANMIL 222,88
DIFFERENZA in euro -5.054	TOTALE PREMIO 27.565,65	TOTALE PREMIO 22.510,88

AZIENDA ARTIGIANA	VECCHIO SISTEMA	NUOVO SISTEMA
Azienda artigiana inquadrata nel settore legno - retribuzione annuale imponibile su cui calcolare il premio Inail 120mila euro. Voce di rischio 5111 che è confluita nel sottogruppo 5110 e comprende conservazione del legname.	Premio con tasso medio di tariffa 130 x mille 19.500,00	Premio con nuovo tasso applicabile 110 x mille 16.500,00
	Riduzione legge 147/2013 15,24% -2.971,80	Nessuna riduzione per la legge 147/2013 -
	Addizionale ANMIL 1,0% 165,28	Addizionale ANMIL 165,00
DIFFERENZA in euro -28	TOTALE PREMIO 16.693,48	TOTALE PREMIO 16.665,00

AZIENDA COMMERCIO	VECCHIO SISTEMA	NUOVO SISTEMA
Azienda inquadrata nel settore commercio al dettaglio - retribuzione annuale su cui calcolare il premio Inail 45mila euro. Voce di rischio 0111 che comprende commercio di merci e generi alimentari.	Premio con tasso medio di tariffa 12 x mille 540,00	Premio con nuovo tasso applicabile 7,31 x mille 328,95
	Riduzione legge 147/2013 15,24% -82,30	Nessuna riduzione per la legge 147/2013 -
	Addizionale ANMIL 1,0% 4,58	Addizionale ANMIL 3,29
DIFFERENZA in euro -130	TOTALE PREMIO 462,28	TOTALE PREMIO 332,24



Peso:1-1%,19-36%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.